SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

113° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1976

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta:

« Modificazioni degli articoli 37 e 49 del codice della navigazione, recanti norme sul demanio marittimo » **(221)** (*D'iniziativa dei senatori Togni ed altri*);

« Salvaguardia del demanio marittimo » **(2418)** (1);

« Tutela del demanio marittimo » **(2570)**;

approvazione in un testo unificato dei disegni di legge nn. 2418 e 2570; rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 221 (1):

PRESIDENTE . . *Pag.* 1736, 1737, 1739 e *passim*
GIOIA, *ministro della marina mercantile* . 1736 1737, 1738 e *passim*
MADERCHI . . *Pag.* 1736, 1738, 1739 e *passim*
SANTALCO, *relatore alla Commissione* . . . 1736 1740, 1741 e *passim*
SEMA 1739, 1740

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Disciplina della professione di raccomandatario marittimo » **(2010)**:

PRESIDENTE . . . . .1724, 1725, 1733 e *passim*
GIOIA, *ministro della marina mercantile* . 1732 1733
MADERCHI 1732, 1733
SANTONASTASO, *relatore alla Commissione* . 1724 1733
SEMA 1734

Rinvio della discussione:

« Disciplina dell'ingaggio e dell'arruolamento di lavoratori da parte di raccomandatari marittimi per conto di armatori stranieri » **(2477)** (*D'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri*):

PRESIDENTE 1724
SANTONASTASO, *relatore alla Commissione* . 1724

(1) Il titolo dei disegni di legge nn. 2418 e 2570, nel testo unificato, risulta così formulato: « Tutela del demanio marittimo ».

Discussione e approvazione:

« Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali » **(2565)** (*D'iniziativa dei deputati Merli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1742, 1743, 1744
GIOIA, *ministro della marina mercantile* . 1743 1744
PACINI, *relatore alla Commissione* . . 1742, 1744
SEMA 1743, 1744

La seduta ha inizio alle ore 17,40.

S E M A , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Disciplina dell'ingaggio e dell'arruolamento di lavoratori da parte di raccomandatari marittimi per conto di armatori stranieri » (2477), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'ingaggio e dell'arruolamento di lavoratori da parte di raccomandatari marittimi per conto di armatori stranieri », d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Avezzano Comes, Grossi e Arnone.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la nostra Commissione decise, in una precedente seduta, di esaminare questo provvedimento insieme con il disegno di legge n. 2010, d'iniziativa governativa; a tal uopo venne nominata una Sottocommissione per un vaglio preliminare. La Sottocommissione ritiene che i due provvedimenti siano mantenuti distinti e che la discussione del disegno di legge in titolo sia rinviata ad altra seduta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Disciplina della professione di raccomandatario marittimo » (2010)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della professione di raccomandatario marittimo ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione dette mandato ad una Sottocommissione di esaminare il testo del provvedimento.

Prego pertanto il senatore Santonastaso di riferire sulle modifiche proposte dalla Sottocommissione.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la Sottocommissione è pervenuta a conclusione positive, elaborando una serie di modifiche che, io spero, tengano conto sia delle istanze dei raccomandatari, che dei marittimi. Come ho detto poc'anzi, a proposito del disegno di legge n. 2477, la Sottocommissione ha preferito soprassedere all'esame del disegno di legge presentato dal Gruppo socialista, concentrando la propria attenzione su quello d'iniziativa governativa, il cui testo modificato si propone oggi alla approvazione della Commissione.

I pareri richiesti dalla nostra Commissione sono pervenuti tutti in senso favorevole; devo far rilevare, però, che la Commissione giustizia ha espresso taluni dubbi a proposito dell'articolo 15. Essa infatti ha detto che « sul disegno di legge si rileva l'opportunità di prevedere norme transitorie per coloro che già esercitano il mestiere di raccomandatario marittimo senza aver conseguito i titoli di studio di cui all'articolo 6; e inoltre, apparendo non pertinente il richiamo all'articolo 348 del codice civile (che si riferisce alle pro-

fessioni per le quali sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato) contenuto nell'articolo 15, si richiama l'opportunità di raccordare eventuali sanzioni a quanto stabilito in materia di disciplina delle iscrizioni presso le Camere di commercio ». Ma credo che, più opportunamente, ne potremo parlare in sede di esame dell'articolo 15.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli:

Art. 1.

È sottoposto alle norme della presente legge chiuque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo.

La presente legge non si applica a coloro che svolgono le attività di cui al comma che precede alle dipendenze di imprese armatoriali e per conto di queste, nonchè di imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi sovvenzionati per quanto attiene all'attività di raccomandazione svolta per conto di altri vettori ad esse collegate da specifi accordi.

La Sottocommissione propone il seguente nuovo testo dell'articolo 1:

Art. 1.

È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo.

Per l'esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6.

In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonchè gli institori di dette imprese o società.

La presente legge non si applica a coloro che svolgono attività di raccomandazione alle dipendenze di imprese armatoriali e per conto di queste, nonchè di imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi sovvenzionati per quanto attiene all'attività di raccomandazione svolta per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro della marina mercantile.

Le imprese che svolgano attività di raccomandazione per conto di altri vettori, sono tuttavia tenute a rispettare le tariffe di cui al successivo articolo 15.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Raccomandatario marittimo è chiunque, per mandato espresso o tacito, con rappresentanza o senza, con contratto di agenzia o senza, a carattere continuativo od occasionale, conferito dall'armatore o dal vettore o dal comandante o da chi ne abbia facoltà, svolge operazioni di raccomandazione di navi, come assistere il comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricevere o consegnare le merci, provvedere all'imbarco ed allo sbarco dei passeggeri, acquisire noli, concludere contratti di trasporto di merci e passeggeri rilasciando i relativi documenti e compiere in genere qualsiasi attività per la tutela degli interessi a lui affidati.

La Sottocommissione propone il seguente nuovo testo dell'articolo 2:

Art. 2.

È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli,

conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonchè qualsiasi altra attività per la tutela degli interessi a lui affidati.

Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore, dal vettore, dal comandante o da chi ne abbia facoltà, nonchè con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

A questo punto la Sottocommissione propone di aggiungere il seguente articolo 2-*bis:*

Art. 2-*bis*.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del Codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alle navi straniere se, insieme alla dichiarazione prevista dal primo comma dell'articolo 179 del Codice della navigazione, i comandanti delle navi straniere non abbiano presentato, prima della partenza, una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario della nave, attestante che questo è in possesso di una somma in valuta, fornitagli dall'armatore o dal vettore, sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte tramite il raccomandatario stesso in occasione dell'approdo della nave nel porto in cui il raccomandatario opera. Qualora alla partenza della nave il raccomandatario non sia ancora in grado di conoscere l'ammontare approssimativo dovuto dall'armatore o dal vettore straniero in forza delle obbligazioni assunte, il raccomandatario dovrà ottenere il deposito di una somma da lui stimata sufficiente.

Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del vettore dal quale ha ricevuto il mandato ovvero i nomi dei rappresentanti legali della società armatrice. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche nome e indirizzo dello stesso.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Sottocommissione propone un altro emendamento, aggiuntivo di cui do lettura:

Art. 2-*ter*.

Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per l'imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare preventivamente, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il Fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

Il Ministro della marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.

Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovrà fornire alla Capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa, per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.

L'imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorità marittima, previo accertamento che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che si discostino dagli istituti fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta può essere negato anche nella ipotesi

in cui l'autorità marittima abbia fondato motivo di dubitare che la nave su cui il lavoratore intende imbarcarsi non risponda ai necessari requisiti di sicurezza, di igiene e di abitabilità.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2-*quater*, proposto dalla Sottocommissione:

Art. 2-*quater*.

Il raccomandatario che violi le disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

Chiunque senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari svolge, in qualunque forma, attività diretta all'ingaggio di lavoratori per l'imbarco è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1 a 10 milioni.

Il raccomandatario che non ottemperi alle prescrizioni previste dai precedenti articoli 3 e 4 risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2-*quater*.

(*È approvato*).

Art. 3.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività di cui all'articolo precedente in un porto compreso nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « di cui all'articolo precedente in un porto compreso », con le altre: « di cui all'articolo 2 in una località compresa ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Sottocommissione ha inoltre proposto di aggiungere i seguenti commi:

« Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti, con decreto del Ministro della marina mercantile, ulteriori elenchi presso Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un Compartimento marittimo.

Se il raccomandatario è legale rappresentante, amministratore o institore di un'impresa, deve essere indicato nell'elenco, oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 4.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente articolo è costituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello competente e composta da:

il direttore marittimo od un suo delegato;

un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località dove ha sede la Commissione;

tre rappresentanti dei raccomandatari marittimi scelti su designazione delle associazioni di categoria;

un rappresentante degli armatori scelti su designazione delle associazioni di categoria.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per le deliberazioni che interessino i raccomandatari marittimi residenti in determinati compartimenti, la Commissione ha facoltà di chiamare alle sue sedute persone estranee, particolarmente esperte, senza diritto di voto.

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma la parola « designato » con le altre: « scelto tra i membri di una terna indicata ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

È stato inoltre presentato un emendamento tendente a sostituire il primo capoverso con il seguente: « il direttore marittimo od un suo delegato, ovvero, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 3, il capo del Compartimento o un suo delegato; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 5.

La commissione di cui al precedente articolo:

a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco;

b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiamati per l'iscrizione;

c) determina, a seconda dell'importanza del porto, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco;

d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le Capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le Camere di commercio compresi nella circoscrizione della Direzione marittima competente;

e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;

f) provvede all'esame di cui all'articolo 6, lettera *h*) con l'integrazione dei membri, prevista nell'articolo 7.

Di ogni decisione della commissione sarà data comunicazione alle Camere di commercio e alle autorità marittime competenti per territorio.

È stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, lettera *c*), la parola: « del porto » con le altre: « della località ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Sottocommissione ha presentato inoltre un emendamento tendente a sostituire, alla lettera *d*), le parole: « della Direzione marittima competente » con le altre: « della Direzione o del Compartimento marittimo competenti; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 6.

Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 4 domanda di iscrizione nell'elenco.

Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

b) essere di buona condotta;

c) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) risiedere nella località in cui si intende svolgere l'attività di raccomandatario;

e) non avere subìto condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;

f) non trovarsi in stato di fallimento;

g) avere svolto almeno cinque anni di tirocinio professionale;

h) sostenere un esame orale davanti alla stessa commissione per provare la conoscenza pratica degli usuali documenti del commercio marittimo e giuridica di quanto strettamente attinente all'esercizio della professione, nonchè adeguata conoscenza della lingua inglese e nozioni di un'altra lingua straniera di uso commerciale;

i) aver versato la cauzione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5.

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la lettera *b*).

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato inoltre presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nella lettera *e*), le seguenti parole: « ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione; ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Alla lettera *g*) è stata proposta la sostituzione della parola: « cinque » con l'altra: « due ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

È stato inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere, alla lettera *h*), le parole: « e nozioni di un'altra lingua straniera di uso commerciale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Sottocommissione ha presentato poi un emendamento tendente a sopprimere la lettera *i*).

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'esame di cui al precedente articolo ha luogo presso ognuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura indicate all'articolo 3.

La data relativa, le materie e le modalità di esecuzione vengono stabilite di volta in volta con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 4, un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di materie giuridiche nonchè un professore di lingua straniera.

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Le materie e le modalità di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel terzo comma, le parole: « o libero docente ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

La Sottocommissione ha anche presentato un emendamento tendente a sostituire la parola « straniera » con l'altra: « inglese ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 8.

Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, versare la cauzione di cui all'articolo 5, lettera *c*).

Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza è dichiarata dalla Commissione nella composizione prevista dall'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 9.

L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunità economica europea, che abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all'articolo 6, lettera *h*).

Gli aspiranti devono dimostrare, mediante esibizione di un certificato rilasciato dall'autorità consolare italiana o di un attestato della competente autorità straniera vistato dal console italiano del luogo, il possesso dei requisiti stabiliti per l'esercizio della professione di raccomandatario marittimo dalla legislazione del rispettivo Paese di origine.

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente ad inserire, nel primo comma, prima delle parole: « abbiano conoscenza » le altre: « siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato poi presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Sottocommissione ha inoltre proposto un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: « All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall'articolo 5, lettera *c*) ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari che la commissione può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

a) richiamo verbale;

b) ammonimento scritto;

c) censura pubblica;

d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;

e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione.

La radiazione è pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato con-

dannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 6, lettera *e*), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Le sanzioni di cui al precedente comma, tranne quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo della Camera di commercio e nel foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente ad inserire, nel secondo comma, dopo la parola: « commissione » le seguenti: « di cui all'articolo 5 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato poi presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il secondo comma, i seguenti:

« Nel caso di violazione delle norme sulla tutela dei lavoratori marittimi, la commissione si pronuncia dopo aver sentito i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative.

Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'articolo 12, la Commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Sottocommissione ha anche presentato un emendamento tendente ad inserire, nel terzo comma, prima della parola: « pronunciata » l'altra: « inoltre ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 11.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione centrale, presieduta da un magistrato di Corte di cassazione designato dal primo presidente della Corte di cassazione e composta da:

un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

un funzionario dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

tre rappresentanti dei raccomandatari marittimi ed un rappresentante degli armatori designati dalle rispettive associazioni a base nazionale;

un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

Svolge mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

È ammesso ricorso alla commissione centrale contro le deliberazioni delle commissioni locali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 10.

Per le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5 la commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata. La decisione della commissione centrale è provvedimento definitivo.

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « un magistrato di Corte di cassazione designato » con le altre. « un magistrato di cassazione scelto tra i membri di una terna indicata ».

Lo metto a voti.

(*È approvato*).

È stato presentato inoltre un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: « Nei casi di violazione delle norme sulla tutela dei lavoratori marittimi, la commissione si pronuncia dopo aver sentito le organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 12.

La commissione centrale approva, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, le tariffe dei compensi spettanti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.

Le tariffe così approvate sono obbligatorie.

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 12 con il seguente:

« Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, le tariffe obbligatorie dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.

Con le stesse modalità si provvede alla periodica revisione delle tariffe »

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 13.

Per ciascuna delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 11 sono nominati i membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. I membri delle commissioni durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti aventi diritto di voto.

(*È approvato*).

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo 13-*bis*.

Art. 13-*bis*.

È istituito un fondo avente carattere previdenziale a favore degli iscritti all'elenco di cui all'articolo 6 e dei loro superstiti, alimentato dai contributi obbligatori versati da ciascun iscritto. Il contributo sarà determinato annualmente in relazione al fabbisogno del fondo, nonchè al numero ed all'importanza delle prestazioni fornite agli iscritti. È consentito il riscatto volontario dei periodi di anzianità maturati da ciascun iscritto.

Il Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro del tesoro, emanerà un apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione e la gestione finanziaria del fondo di cui al comma precedente.

M A D E R C H I . Mi sembra che anche in quest'occasione si stia seguendo una linea che non è quella indicata dalle grandi organizzazioni sindacali e dai partiti democratici. Si sta infatti creando un fondo di previdenza particolare; sarebbe invece opportuno istituirlo in seno alla Previdenza sociale. Siamo favorevoli all'inserimento graduale di ogni forma di previdenza negli istituti già esistenti a livello nazionale.

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Per tutte le professioni esiste un fondo autonomo.

M A D E R C H I . Dichiaro, a nome del Gruppo comunista, l'astensione dalla votazione dell'articolo 13-*bis*.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13-*bis*.

(*È approvato*).

Art. 14.

La cessazione dell'esercizio professionale di cui alla presente legge, accertata dalla commissione, dà luogo alla cancellazione di ufficio dall'elenco.

Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso. Tuttavia, quando il raccomandatario marittimo sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione è sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.

Se il fallito abbia concluso un concordato, con il passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione civile di cui all'articolo 142 della legge fallimentare, si procede alla reiscrizione.

A quest'articolo la Sottocommissione ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma:

« La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'articolo 7, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco dei raccomandatari ».

Poichè nesuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Sottocommissione ha poi proposto il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

« Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito ha concluso un concordato con il passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione civile di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 14 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 15.

Chiunque eserciti l'attività di raccomandatario marittimo in contravvenzione alle norme della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione*. Riferendomi al parere espresso dalla Commissione giustizia, da me prima ricordato, ritengo che si debba precisare meglio la sanzione relativa all'abusivo esercizio della professione, essendo troppo generico il riferimento all'articolo 348 del codice penale.

P R E S I D E N T E . L'articolo 348 del codice penale recita: « Chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, è punito con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa da lire 40.000 a 200.000 ».

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Condividendo le perplessità del relatore, proporrei il seguente emendamento, per recepire quanto è prospettato nel parere della Commissione giustizia, inteso ad aggiungere dopo le parole « raccomandatario marittimo », l'inciso seguente: « — anche se per tale esercizio non è prevista una specifica abiliteazione — ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il predetto emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 16.

La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo è affidata al Ministero della marina mercantile.

(*È approvato*).

Art. 17.

Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dagli articoli 4 e 7 della presente legge graveranno sul bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località ove ha sede la commissione stessa

All'onere per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 11, valutato in lire 1.000.000 per l'anno finanziario 1975, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

A questo articolo la Sottocommisione ha presentato i seguenti emendamenti:

al primo comma, sostituire le parole: « dagli articoli 4 e 7 della presente legge » *con le altre*: « di cui all'articolo 16 ».

al secondo comma, sostituire la parola: « 1975 » *con l'altra*: « 1976 ». E ciò per aggiornare la norma di copertura come suggerito dalla 5ª Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 17, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 18.

Vengono iscritti di diritto negli elenchi di cui al precedente articolo 3 coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risultino iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonchè i titolari ed i legali rappresentanti rispettivamente delle ditte e delle società iscritte da almeno un biennio negli stessi elenchi.

La Sottocommissione ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 18:

« Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6, i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonchè gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata, ai sensi dell'articolo 2206 del Codice civile, da almeno un anno.

La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento suddetto:

(*È approvato*).

Art. 19.

È abrogata la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni disposizione contraria alle norme della presente legge.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

S E M A . Abbiamo molto discusso intorno a questo disegno di legge, la cui presentazione è stata salutata con soddisfazione dal Gruppo comunista. Esso in effetti attualizza le funzioni e le responsabilità della categoria

dei raccomandatari marittimi e riconosce la validità e la dignità di coloro che svolgono con onore questa professione. Nello stesso tempo il provvedimento introduce alcune norme garantiste, che enti ed opinione pubblica, specie dopo i fatti incresciosi verificatisi negli ultimi anni ritenevano assolutamente indispensabili.

Da parte nostra abbiamo cercato di contribuire per quanto possibile al miglioramento del provvedimento medesimo ed in parte vi siamo riusciti. Abbiamo anche sentito il parere dei rappresentanti sindacali di categoria, i quali hanno apprezzato gli intendimenti che hanno ispirato l'operato del Ministro della marina mercantile e della Commissione.

Ribadisco che non vi è stata intenzione, nè da parte del nostro Gruppo, nè di altri io penso, di punire gli operatori di questo settore, ma che soprattutto si è mirato all'esigenza di garantire:

1) l'integrità fisica dei lavoratori italiani e non italiani imbarcati a qualunque titolo su navi nostre e straniere attraverso l'intervento dei raccomandatari marittimi;

2) la certezza del pagamento delle spese di contratto e di ogni altro genere;

3) il severo controllo, a proposito della valuta pregiata che possa essere esportata o non registrata nel nostro paese, nei confronti di chiunque operasse nel tentativo di frodare il fisco e quindi di danneggiare l'economia del paese.

Detto questo, dobbiamo tuttavia astenerci dalla votazione di questo disegno di legge per una considerazione pregiudiziale. È chiaro per noi, anche in seguito alle dichiarazioni a verbale del Ministro, che le società di preminente interesse nazionale, per la parte per cui operano nel settore della raccomandazione marittima, sono escluse dalla disciplina di questo disegno di legge. Noi riteniamo che la soluzione più giusta e più rispettosa delle tesi dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, anche a maggior tutela e garanzia dei raccomandatari, fosse quella formulata nel nostro emendamento all'articolo 2 e nell'emendamento aggiuntivo 2-*bis* presentato dal Governo. Di fronte al testo poi approvato, noi riteniamo che si sia abbassato il livello di guardia del provvedimento. E ci spiace che, nonostante l'intesa che ci sembrava fosse stata raggiunta nell'incontro di ieri sera, i rappresentanti sindacali siano stati esclusi anche dalla commissione di prima istanza. Con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 da noi presentato, abbiamo scelto la riduzione di quelli che erano stati gli stessi dettati della legge fascista 29 aprile 1940, n. 496, che ammetteva i rappresentanti sindacali anche nella commissione di prima istanza. Non comprendo i motivi di questa esclusione, dal momento che si tratta di violazione degli interessi di lavoratori, mentre invece posso comprendere il motivo della esclusione dei rappresentanti sindacali dalla commissione di seconda istanza, che avrebbero potuto ulteriormente appesantirla.

Per quanto riguarda il problema del fondo di solidarietà, l'intervento del collega Maderchi ha già chiarito qual è la nostra posizione al riguardo, posizione non certamente tendente ad escludere tutti i lavoratori indipendenti dal diritto di godere di un fondo, ma posizione scaturita dalla necessità, ormai maturata nell'opinione pubblica, nelle forze politiche e nei sindacati, che questi problemi vengano risolti a livello nazionale.

Detto questo, non ci resta che astenerci dalla votazione di questo disegno di legge, anche se riteniamo che con esso si sia compiuto un passo avanti nella materia. Anche se la Camera non farà in tempo ad approvarlo definitivamente, avremo in qualche modo contribuito a sgomberare almeno in parte alcune preoccupazioni del mondo del lavoro e in particolare dei lavoratori del mare.

P R E S I D E N T E . Resta inteso, se la Commissione consente, che la Presidenza si farà carico di procedere a talune modifiche formali di coordinamento, rese necessarie dagli emendamenti approvati.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione congiunta dei disegni di legge:

« Modificazioni degli articoli 37 e 49 del codice della navigazione, recanti norme sul demanio marittimo » (221), d'iniziativa dei senatori Togni ed altri;

« Salvaguardia del demanio marittimo » (2418);

« Tutela del demanio marittimo » (2570);

approvazione in un testo unificato dei disegni di legge nn. 2418 e 2570; rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 221

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Tutela del demanio marittimo »; « Modificazioni degli articoli 37 e 49 del codice della navigazione, recanti norme sul demanio marittimo » di iniziativa dei senatori Togni, Pieraccini, Ariosto, Cifarelli e Brosio; « Salvaguardia del demanio marittimo ». Poichè i tre disegni di legge presentano elementi di connessione, procederemo ad una discussione congiunta.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sui tre disegni di legge.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Il codice della navigazione, approvato oltre trent'anni fa, non risponde più alla sempre maggiore esigenza di tutelare il demanio marittimo. L'autorità marittima non è più in condizione di bloccare con i mezzi a sua disposizione e con gli strumenti normativi esistenti, l'abusiva utilizzazione del demanio marittimo, per cui si rende necessario l'aggiornamento delle disposizioni vigenti superate dall'evoluzione storica ed economica del nostro paese. Tale necessità è sottolineata dalle iniziative parlamentari e governative che sono oggi alla nostra attenzione.

Si tratta dei disegni di legge n. 221, di inizativa dei senatori Togni, Pieraccini, Ariosto, Cifarelli e Brosio, n. 2418 e n. 2570, presentati dal Governo.

La mia relazione farà riferimento ai due disegni di legge governativi di cui propongo l'unificazione. I due disegni di legge tendono a modificare taluni articoli del codice della navigazione. Il nuovo testo, che io mi permetto sottoporre all'attenzione della Commissione e del Governo, consta di nove articoli, costituiti dai sette del disegno di legge n. 2570 e dai due del disegno di legge n. 2418. Evito, per brevità, di illustrare i vari articoli del provvedimento e mi richiamo a quanto chiaramente emerge dalle relazioni del Governo, premesse al testo dei provvedimenti.

Desidero annunziare la presentazione di due emendamenti, uno all'articolo 6 del disegno di legge n. 2570, e l'altro all'articolo 1 del disegno di legge n. 2418.

Il primo emendamento tende a ridurre l'ammontare dei canoni quando concessionari di terreni del demanio marittimo sono pescatori e la concessione è inerente all'esercizio della pesca; il secondo emendamento si prefigge di evitare ingiuste discriminazioni nei casi particolari in cui l'esecuzione di nuove opere avviene in allineamento a vecchie costruzioni, sempre che non si impediscano l'accesso al demanio marittimo ed i pubblici usi del mare e le costruzioni si realizzino su terreni a monte di strade poste a confine fra demanio marittimo e proprietà privata.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Vorrei fare una domanda al relatore: se non ho compreso male, lei proporrebbe l'unificazione dei disegni di legge nn. 2570 e 2418 di iniziativa governativa. In tal modo, l'articolo 1 del disegno di legge n. 2418 diverrebbe articolo 7 del nuovo testo, e l'articolo 2 (sempre del disegno di legge n. 2418) diverrebbe articolo 8 del nuovo testo. Mentere l'articolo 7, che chiude il disegno di legge n. 2570, diverebbe l'articolo 9 del nuovo testo.

M A D E R C H I . Non sono riuscito a comprendere questa nuova articolazione.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Unificando i due disegni di legge, gli

articoli 1 e 2 del provvedimento n. 2418 diventano rispettivamente gli articoli 7 e 8 del testo unificato.

GIOIA, *ministro della marina mercantile*. Il Governo è favorevole all'unificazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2570, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 35 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Le zone demaniali per le quali sia definitivamente venuta meno la possibilità di destinazione a pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello delle finanze.

L'esclusione non può essere dichiarata quando la possibilità di destinazione delle zone demaniali a pubblici usi del mare sia venuta meno per opere non specificamente autorizzate.

L'esclusione può essere tuttavia disposta quando le opere non specificamente autorizzate abbiano determinato la stabile destinazione delle zone demaniali ad altri usi di preminente interesse pubblico o di rilevante utilità sociale, ovvero quando esse, in assenza di delimitazioni, abbiano prodotto sconfinamenti di lieve entità, che siano stati oggetto di denuncia all'autorità marittima da parte degli interessati, sempre che l'esclusione stessa si ravvisi necessaria per conservare i risultati con dette opere conseguiti ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 38 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Se la concessione è negata e l'autorità marittima ritenga non opportuna l'acquisizione allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, delle opere eseguite, il richiedente deve demolire le opere stesse e rimettere i beni nel pristino stato. In questo caso l'Amministrazione, ove il richiedente non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 54 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite costruzioni o innovazioni non autorizzate anche a carattere precario, il capo del compartimento, se ritiene non opportuna l'acquisizione allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, delle opere non amovibili, ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine di sessanta giorni non prorogabile e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio a spese dell'interessato.

Per attuare quanto previsto dal comma precedente il prefetto, constatata l'impossibilità di provvedere nelle forme ordinarie, dispone su richiesta del capo del compartimento la precettazione delle imprese. I compensi per le prestazioni eseguite sono determinati dal prefetto stesso, previo parere dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime, e sono posti a carico dell'interessato.

Per il rimborso delle spese anticipate dallo Stato, si applica la procedura di cui all'articolo 84 ».

(*È approvato*).

Art. 4.

All'articolo 1161 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Se l'occupazione, l'impedimento per il pubblico uso o le innovazioni non autorizzati di spazi del demanio marittimo sono commessi con dolo si applicano le pene del-

la reclusione fino a due anni e della multa da lire 40.000 a lire 400.000, semprechè il fatto non costituisca più grave reato ».

(*È approvato*).

Art. 5.

I detentori di aree e di opere eseguite nell'ambito del demanio marittimo senza autorizzazione o concessione, ovvero in difformità da esse, devono farne denuncia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla competente capitaneria di porto. La denuncia, redatta in carta legale, dovrà essere corredata da planimetria delle aree e delle opere e da prospetto altimetrico delle seconde.

Qualora l'autorità marittima non ritenga necessario o utile, in ragione dei pubblici interessi, avvalersi della facoltà di ordinare la riduzione in pristino, al denunciante potranno essere date in concessione, con preferenza rispetto ad altri eventuali richiedenti che versino in parità di condizioni ai sensi dell'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione, le aree demaniali e le opere eseguite nell'ambito delle stesse alla data di entrata in vigore della presente legge. Al denunziante non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1161 del codice della navigazione a meno che non ottemperi, nel termine fissato, alle prescrizioni dettate dall'autorità marittima ovvero la denuncia sia inesatta, incompleta o tardiva.

Non potrà essere accordata la preferenza di cui al precedente comma a chi abbia omesso la denuncia, ovvero l'abbia presentata inesatta, incompleta o tardiva, ovvero abbia occupato aree demaniali o eseguito opere successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Il senatore Maderchi ha presentato il seguente emendamento al secondo comma di questo articolo:

dopo le parole « al denunciante potranno essere date », *inserire le altre*: « compatibilmente con le norme in vigore ».

M A D E R C H I . Con questo emendamento vorrei che la discrezionalità molto ampia attribuita dal provvedimento alle autorità marittime per le concessioni sulle aree demaniali incontrasse un limite nel rispetto delle norme generali già in vigore. Mi sorge poi un altro dubbio: perchè dobbiamo ricorrere a questa formulazione: « preferenza rispetto ad altri eventuali richiedenti »?

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* In alcuni casi ci possono essere delle domande concorrenti; se l'occupante abusivo non ha fatto la denuncia, è escluso dalla preferenza; se ha fatto la denuncia, a parità di condizioni c'è preferenza.

M A D E R C H I . Ma se si decide di non ordinare la riduzione in pristino, significa che si rinuncia.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* E se ho un Comune che mi fa la domanda in concorrenza?

M A D E R C H I . Lei Ministro, o comunque l'autorità marittima, può anche non ritenere necessario e utile demolire.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Quando non è necessario e utile io non demolisco, e guardi che una ipotesi del genere può verificarsi Mi spiego. C'è una costruzione abusiva che non è utile, nè conveniente demolire perchè non contrasta nè con le norme paesaggistiche, nè con altre norme ed è una costruzione che può essere utilizzata, per esempio, dal Comune. Questo fa la domanda ed è in concorrenza col denunciante che ha diritto di preferenza, ma a parità di condizioni; se le condizioni del Comune sono migliori, noi respingiamo la domanda del denunciante e la diamo al Comune. In sostanza, la cosa non è automatica, ma opzionale.

M A D E R C H I . Con preferenza, però, rispetto ad altri eventuali richiedenti; resta, quindi, la preferenza.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Ma a parità di condizioni; se gli altri sono in condizioni migliori del denunciante, la preferenza non ha più ragion d'essere.

M A D E R C H I . Quindi la preferenza funziona soltanto a parità di condizioni. Capisco quanto ha spiegato il Ministro, ma la mia preoccupazione è di togliere la possibilità delle discriminazioni, anche se la parola non è esatta; mi interessa, cioè, creare delle condizioni oggettive.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Possiamo trovare una formulazione più esatta e migliore; in altre parole, quando la demolizione non è necessaria? Quando l'opera non interclude il mare; quindi io passo lo stesso ed è inutile demolire, ovvero quando non danneggia il paesaggio.

M A D E R C H I . Va bene, vedremo, comunque, che cosa succederà in sede di prima applicazione della legge. Faremo sempre a tempo a modificarla.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Maderchi, tendente ad aggiungere, al secondo comma, le parole « compatibilmente con le norme in vigore ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, è sostituito dal seguente:

« Il limite minimo normale del canone per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo e per il rinnovo delle stesse è stabilito nella misura di lire 100 per metro quadrato e per un anno. In ogni caso i canoni, ivi compresi quelli dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni a solo titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 50.000 per anno.

L'entità del canone è fissata tenendo conto dell'estensione e della natura dell'area, dell'utilità economica che si può trarre dalla concessione e dello scopo che il concessionario intende perseguire.

Per le concessioni di beni demaniali marittimi o di zone di mare territoriale di durata superiore a quindici anni la misura del canone è stabilita con provvedimento del Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero delle finanze. Negli altri casi, la misura del canone è concordata tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza competenti per territorio.

L'ammontare dei canoni annui previsti negli atti formali di concessione stipulati ed approvati in data anteriore al 1° febbraio 1962 è duplicato a decorrere dall'anno 1976. Per gli atti formali stipulati ed approvati tra il primo febbraio 1962 e il 31 gennaio 1970 e per quelli stipulati ed approvati tra il 1° febbraio 1970 e il 31 dicembre 1975 è apportato al canone inizialmente stabilito un aumento pari rispettivamente alla metà e ad un quarto del suo ammontare, a partire dall'anno 1968 ».

Il relatore, senatore Santalco, propone di aggiungere in fine il seguente comma: « Se i concessionari sono pescatori e la concessione è inerente all'esercizio della pesca, l'ammontare dei canoni di cui ai commi precedenti è ridotto di un terzo ».

S E M A . D'accordo, ma aggiungerei la parola « esclusivamente », cioè: « Se i concessionari sono pescatori e la concessione è esclusivamente inerente all'esercizio della pesca, eccetera ». Voglio cioè evitare quello che è accduto in un Comune vicino a Trieste — fra l'altro Comune amministrato da comunisti — dove durante l'inverno quelle costruzioni servono e sono utilizzate a fini di pesca dai pescatori, ma nell'estate questi se le affittano a 150-200 mila lire al mese. In questo caso non si può davvero parlare di esercizio della pesca.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione.* Possiamo dire, allora, « inerente all'esercizio esclusivo della pesca ».

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Il Governo è favorevole.

M A D E R C H I . Un momento, prima di votare; evitiamo equivoci, perchè la concessione è data sempre per la pesca, ma poi l'utilizzazione può anche essere diversa.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* È vero, ha ragione il senatore Maderchi: bisogna parlare di utilizzazione.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione.* Credo che questa formulazione possa andare: « Se i concessionari sono pescatori e la concessione è utilizzata esclusivamente per l'esercizio della pesca » eccetera.

S E M A . D'accordo.

M A D E R C H I . Sono d'accordo anch'io.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento predetto.

(*È approvato*).

Sempre all'articolo 6 il relatore ha presentato un emendamento sostitutivo all'ultimo comma della data « 1968 » con l'altra «1971 ».

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Non posso accettarlo; l'attuale formulazione è stata stabilita dal Ministero delle finanze ed io ho dovuto sostenere una vera e propria guerra con quel Dicastero. Sono contrario.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione.* Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Il relatore Santalco propone ora di inserire i due articoli del disegno di legge n. 2418, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 55 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327, sono sostituiti dai seguenti:

« L'esecuzione di nuove opere entro una zona di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento. Per ragioni speciali, in determinate località l'estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore a cento metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate solo dopo che sia stato accertato che le nuove opere non siano di pregiudizio a tutti i pubblici usi cui il demanio marittimo è destinato ».

Il senatore Sema ha presentato un emendamento tendente a sostituire, in tale testo, le parole « cento metri » con le altre: « 300 metri ».

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione.* Su proposta del Governo, il limite entro il quale l'esecuzione di nuove opere deve essere sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento marittimo, viene elevato da 30 a 100 metri: ora elevarlo a 300 metri mi pare eccessivo; si potrebbe fissare il limite in 200 metri.

M A D E R C H I . Poichè si tratta di garantire allo Stato e quindi al demanio marittimo la tutela di queste zone, più ampio è

il limite in discussione e meglio è ai fini del pubblico interesse.

G I O I A , *ministro della marina mercantile* Vorrei brevemente riassumere i termini della questione: l'Amministrazione ha indicato tale limite a 100 metri, in quanto i 30 metri apparivano troppo pochi, poichè oggi i confini spesso non sono ben determinati. C'è poi la questione del mare, per cui molti proprietari si trovano il mare in casa dove hanno costruito con regolare licenza. Quindi adesso è necessario adeguarsi, anche per poter stabilire in misura congrua una nuova delimitazione in maniera molto chiara. Poi c'è la questione dell'interclusione del demanio marittimo: un cittadino che sta a 30 metri, al limite, può costruire in maniera così fitta, come in Calabria ed in Sicilia, che il mare non si vede più.

In ultimo c'è anche il problema delle opere marittime: dovendole fare ci troviamo di fronte a proprietà privata, e tutte queste ragioni hanno indotto l'Amministrazione ad elevare a 100 metri il limite in parola. Noi possiamo anche estendere questa distanza: potremmo arrivare ad elevare il limite a 200 metri, in questa prima fase, salvo successivamente, se necessario, aumentarlo.

Oltre i problemi già enunciati, ci sono altre ragioni di fondo. Possiamo creare, tra il muro delle abitazioni e il mare, una fascia verde nella quale tuttavia la legge consente l'autorizzazione a costruire in modo da non intercludere il mare e la sua visione. Considerate che ho dovuto emanare una circolare perchè venivano elevati muri di recinzione da cui il mare non si vedeva più. Un certo danno si avrà, ma relativamente, perchè il valore speculativo di queste aree si trasferisce al di là dei duecento metri.

M A D E R C H I . Io vorrei che non fossero distrutti i beni naturali.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Creiamo questa fascia di 200 metri.

P R E S I D E N T E . Senatore Maderchi, è d'accordo per i duecento metri?

M A D E R C H I . Io preferirei i trecento metri, ma comunque accetto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento all'articolo 1 del disegno di legge n. 2418, inteso a sostituire le parole « 100 metri » con le altre « 200 metri ».

(*È approvato*).

Sempre a questo articolo il relatore propone di aggiungere il seguente comma: « L'autorizzazione non può essere negata in caso di allineamento su costruzioni esistenti sempre che le nuove opere, risultanti da licenze edilizie dei comuni, non impediscano l'accesso al demanio marittimo e i pubblici usi del mare e si realizzino su terreni a monte di strade poste al confine tra demanio marittimo stesso e la proprietà privata ».

M A D E R C H I . Non mi sembra ci sia necessità di una norma di questo genere, che produrrebbe l'allineamento totale.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Approvare la norma così com'è, significherebbe che, portato il confine a duecento metri, si presuppone l'esistenza di una strada a monte della quale si stiano facendo delle costruzioni.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione.* Il confine resta quello che è: abbiamo detto che nell'ambito dei duecento metri occorrono le autorizzazioni per costruire.

M A D E R C H I . Ma lei il demanio lo considera a trenta metri!

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione.* Il demanio marittimo è quello che è. Con questa norma noi diciamo che le autorizzazioni non possono essere negate nei casi di allineamento su costruzioni esistenti e sempre che le nuove opere si realizzino su terreni a monte di strade poste al confine tra il demanio marittimo e la proprietà privata. Cioè entro i duecento metri ci può essere la strada.

M A D E R C H I . Questo significa che tutte le strade entro i duecento metri vengono valorizzate e che aree intercluse, che possono presentare allineamenti, sono sottovalutate. Mi sembra sia una grossa operazione speculativa.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione.* No, perchè il povero impiegato o l'artigiano che ha comperato un pezzo di terreno per costruirsi la casa al mare...

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Scusate l'interruzione, ma mi sembra che ci sia una eccessiva preoccupazione perchè la legge dice che interviene l'autorizzazione del compartimento quando l'opera nuova non deturpi il paesaggio, eccetera. In questi casi, allineamento o non allineamento, se il Comune può dare la licenza, questa non può essere vietata. Per me, dunque, il comma aggiuntivo presentato dal relatore è pleonastico.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, ritiro l'emendamento aggiuntivo da me presentato.

P R E S I D E N T E . Pongo allora ai voti l'articolo 1 del disegno di legge n. 2418, che diventa articolo 7 del nuovo testo unificato, quale risulta con l'emendamento prima approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 33 del codice della navigazione si applica all'espropriazione di zone di proprietà privata necessarie per l'accesso al demanio marittimo anche se le zone interessate non siano di limitata estensione e di lieve valore.

Questo articolo, secondo la proposta del relatore, diventa l'articolo 8 del testo unificato. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Torniamo ora all'articolo 7 del disegno di legge n. 2570 che, se approvato, diventerà l'articolo 9 del testo unificato.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Metto ai voti il testo unificato dei disegni di legge nn. 2418 e 2570, che recherà il seguente nuovo titolo: « Tutela del demanio marittimo ».

(*È approvato*).

Rimane inteso, poichè non si fanno osservazioni, che il seguito della discussione del disegno di legge n. 221 è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali » (2565), d'iniziativa dei deputati Merli ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali », d'iniziativa dei deputati Merli, Zoppi, Marocco, Russo Ferdinando e Marzotto Caotorta, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pacini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame recante « Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni be-

nefici previsti per gli enti portuali », ci è appena pervenuto dalla Commissione trasporti della Camera e rappresenta il nuovo testo elaborato in sede di esame della proposta di legge n. 3898.

Sinteticamente illustrerò i motivi che hanno indotto alcuni deputati alla presentazione del provvedimento.

Sappiamo come con l'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1974, n. 494, le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali, avendo assunto una nuova natura giuridica, sono state chiamate a svolgere alcuni compiti di notevole rilevanza che le pongono su un piano pressochè paritetico con gli enti portuali.

L'attribuzione di nuove competenze non ha però comportato, frattanto, anche un aumento delle entrate, per cui potrebbero verificarsi delle situazioni di disagio e quindi delle disfunzioni negli stessi servizi.

Si è pensato allora di evitare tali probabili inconvenienti e di consentire alle aziende investimenti in settori produttivi, in attesa che venga emanata la legge quadro che dovrà valutare l'opportunità di inserire tali enti in un sistema organizzato, pluralistico ed autonomo di porti.

Va tenuto, inoltre, in considerazione il fatto che sono in scadenza tasse e benefici previsti settorialmente per alcuni scali marittimi, per cui si rende necessario dare una regolamentazione organica al settore.

Si è ritenuto peraltro giusto ampliare i benefici di cui alla legge 16 aprile 1974, numero 117, anche alle aziende dei porti di Ancona, La Spezia, Livorno e Messina. A questo propostio è opportuno ricordare che in base alla legge istitutiva le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali sono considerati enti economici pubblici.

In sede di approvazione della proposta di legge n. 3898 alla Camera, il Governo ha già accettato un ordine del giorno con il quale si impegna a far sì che gli introiti destinati agli enti vengano utilizzati per il miglioramento ed il potenziamento dei mezzi e delle attrezzature.

Tale ordine del giorno ritengo debba essere fatto proprio anche dalla nostra Commissione.

Il presente disegno di legge consta di tre articoli, nei quali viene previsto, in primo luogo, l'ammontare delle tasse portuali per le merci sbarcate e imbarcate nei porti di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e la devoluzione dei proventi; inoltre, che a seguito di apposita convenzione con il Ministero dei lavori pubblici vengano autorizzate le aziende meccaniche ed i magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina ad eseguire opere ordinarie e straordinarie ed impianti portuali a totale carico dello Stato o con il concorso di esso. Infine è previsto che il presidente delle aziende e dei magazzini portuali faccia parte, di diritto, del consiglio del lavoro portuale, visto che l'articolo 203 del regolamento di navigazione marittima recita: « ... Le tariffe di cui all'articolo 112 del codice e le norme per la loro applicazione sono formate dall'autorità preposta al lavoro portuale sentito il Consiglio del lavoro portuale ».

Da quanto sopra esposto, credo si desuma la necessità di approvare il provvedimento al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Pacini e dichiaro aperta la discussione generale.

S E M A . Mi permetto di rilevare che le norme di cui al presente disegno di legge avrebbero dovuto trovare più opportuna collocazione nel provvedimento organico relativo ai porti. La cosa strana, infatti, è che i democristiani, che non hanno mai pensato a predisporre una legge per i porti, si siano mossi proprio adesso, cioè nel momento in cui si stanno discutendo due importanti progetti sulla politica portuale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

G I O I A , *Ministro della marina mercantile*. Desidero solo far presente ai colleghi che il Governo ha aderito all'iniziativa parlamentare nella consapevolezza che il ritardo nell'esame dei due disegni di legge d'inizia-

tiva governativa e degli altri d'iniziativa parlamentare sui porti marittimi e sulle gestioni portuali lasciava prevedere l'impossibilità di pervenire all'approvazione di un testo organico. Ed ha ritenuto opportuno aderire anche in considerazione — come ha appunto ricordato il relatore — della grave situazione deficitaria di alcune di queste aziende, pur ritenendo il disegno di legge un provvedimento del tutto settoriale e non armonizzato nel quadro della politica generale portuale che si dovrebbe perseguire.

Ringrazio il relatore per la sua esposizione e sollecito anch'io l'approvazione del disegno di legge.

S E M A . Il nostro Gruppo è d'accordo sull'ordine del giorno preannunciato dal senatore Pacini.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno è del seguente tenore:

La 8ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2565,

impegna il Governo a far sì che gli introiti destinati alle aziende vengano utilizzati per il miglioramento ed il potenziamento dei mezzi e delle attrezzature.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Accetto l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive modificazioni, sono dovute le tasse portuali di cui al Capo III, Titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. La misura delle anzidette tasse portuali non potrà eccedere, in alcun caso, il limite massimo di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e sarà determinata per ciascuno dei porti interessati con le stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al terzo comma dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47.

I proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati dalla legge 9 ottobre 1967, numero 961 e successive modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e per un terzo allo Stato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina sono abilitate a provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, all'esecuzione, ai sensi delle leggi vigenti, delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali a totale carico dello Stato o con il concorso di esso.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il presidente della azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali fa parte di diritto del Consiglio del lavoro portuale.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI